



PASQUALE D'ANGIOLILLO
AVVOCATO

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CAMPANIA – SEZ. III NAPOLI**

MOTIVI AGGIUNTI

(al ricorso R.G. n. 4604/2020)

per la Società «CIS ALENTUM S.r.l. Società agricola», in persona dell'amministratrice e legale rappresentante p.t., Sig.ra Myriam De Concilio, con sede legale in Prignano Cilento (SA), alla Via A. Moro n. 1 (cod. fisc. 05681500657), rappresentata e difesa – giusta procura in calce al ricorso *ex art. 24 c.p.a.* – dall'avv. Pasquale D'ANGIOLILLO (cod. fisc. DNG PQL 70P19 H703K), con il quale elegge domicilio digitale corrispondente all'indirizzo p.e.c. (avv.pasquale.dangiolillo@pec.it) contenuto nel pubblico registro *RegIndE* (fax: 089.233972);

c o n t r o

- **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale;

PER L'ANNULLAMENTO

– PREVIA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE E/O L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI –

- della **nota prot. n. 84110 del 16.2.2021**, trasmessa a mezzo p.e.c., avente ad oggetto "*Pratica n. 952/2020 – Giudizio innanzi al TAR Campania – Napoli. Promosso dalla ditta Cis Alentum srl Soc. agricola. Trasmissione verbale di riesame*", con la quale il dirigente del Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (UOD 500714) della Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali della Giunta Regionale della Campania ha comunicato l'**esito negativo** del procedimento di **riesame** del punteggio assegnato alla domanda di sostegno prot. n. 84250145871 del 5.7.2018, presentata dalla «CIS ALENTUM S.r.l.», avviato con **comunicazione prot. n. 555368 del 23.11.2020**, ancorandone le ragioni all'allegato **verbale** della Commissione Misure Strutturali private, reso nella seduta del **15.2.2021**;
- del **verbale della seduta del 15.2.2021**, assunto dalla Commissione Misure Strutturali private operante presso il Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (UOD 500714), allegato alla **nota prot. n. 84110 del 16.2.2021**, trasmesso a mezzo p.e.c., avente ad oggetto "*Riesame dell'istanza avanzata dal richiedente C/S Alentum srl barcode domanda di sostegno 84250145871 a valersi sulla T.I 4.1.2-6.1.1 'Progetto Integrato*

Giovani, in esecuzione della nota prot. 2020.0555368 del 23/11/2020 (Pratica n. 952/2020 Giudizio innanzi al TAR Campania Napoli)”;

- ove e per quanto di ragione, del **verbale del 15.6.2020**, reso dalla Commissione Misure Strutturali private operante presso il Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (UOD 500714), mai comunicato e non conosciuto, citato nel predetto verbale del 15.2.2021;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;

n o n c h é

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA DISAPPLICAZIONE

- ove e per quanto di ragione, della **circolare n. 0215079 del 3.4.2019**, a firma del direttore generale della Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali della Giunta Regionale della Campania;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

- del diritto della «CIS ALENTUM S.r.l.» all'attribuzione dei 7 punti denegati per i criteri di selezione indicati all'art. 11 del bando di attuazione del Progetto Integrato Giovani - tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1. - del P.S.R. Campania 2014/2020, approvato con decreto dirigenziale n. 239 del 13.10.2017, dei quali, rispettivamente, 2 punti per il criterio n. 6 (“*Adesione al Piano Assicurativo agricolo o ai fondi di mutualizzazione*”) e 5 punti per il criterio n. 8 (“*Investimenti strategici*”), con riguardo al parametro relativo alle “*aziende che presentano la domanda di prima notifica per l'intera azienda o per l'incremento della quota biologica dell'azienda che hanno acquisito*”;
- per l'effetto, del diritto della Società ricorrente ad ottenere l'assegnazione di 78 punti totali e, di conseguenza, ad occupare la posizione utile compresa tra il posto n. 227 e il posto n. 282 dell'Allegato “B” (“*Domande ammissibili e finanziabili*”) anziché la n. 256 dell'Allegato “C” (“*Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando*”) alla predetta graduatoria regionale definitiva, come risultante dall'ordine di preferenza applicato ai sensi del predetto art. 11 del bando;

PER LA CONDANNA EX ART. 34, COMMA 1, LETT. C), C.P.A.

- della Regione Campania ad emettere il provvedimento di correzione del punteggio complessivo e, per l'effetto, a rettificare la suddetta graduatoria regionale definitiva nei termini e nelle modalità richiesti, in ossequio alla menzionata disposizione della *lex specialis*, e, comunque, a provvedere, entro il termine stabilito dall'Ecc.mo T.A.R., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica dedotta in giudizio.

*** **

DATI DI FATTO:

1- Con il ricorso (R.G. n. 4604/2020), la «CIS ALENTUM S.r.l.» ha impugnato il **decreto n. 157 del 3.8.2020**, a firma del direttore generale per le politiche agricole, alimentari e forestali della Giunta Regionale della Campania, nella parte in cui, nell'approvare la graduatoria regionale definitiva del bando di attuazione del Progetto Integrato Giovani - tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1. - del P.S.R. Campania 2014/2020, indetto con decreto dirigenziale n. 239 del 13.10.2017, **ha sottratto 7 punti dei 78 autocertificati nella domanda di sostegno prot. n. 84250145871 del 5.7.2018**, attribuendole **71 punti totali** e, di qui, collocandola al **posto n. 256** dell'Allegato "C" ("*Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando*").

Il provvedimento dirigenziale ha **acriticamente recepito** le risultanze della **lacunosa istruttoria** svolta dal Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (UOD 500714), in ragione delle quali sono stati erroneamente **disconosciuti** alla Società:

- **2 punti** relativi al **criterio n. 6** della *lex specialis*, per l'asserita **manca**za, fra gli atti prodotti, della "**polizza assicurativa**";
- **5 punti** inerenti al successivo **criterio n. 8**, per l'assunta **care**enza della "**iscrizione nell'elenco degli operatori biologici italiani**".

Senonché, come dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, la Società ha **incontestabilmente titolo** a vedersi attribuito l'ulteriore punteggio, avendo operato in perfetta armonia con le regole dettate dall'avviso indittivo della procedura.

Tanto, per aver tempestivamente prodotto, unitamente all'istanza di aiuto:

- **in ossequio al criterio 6**, la **richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo e ai fondi di mutualizzazione**, identificata con il **n. 80955891470 del 6.6.2018**, accludendola quale **allegato 7** (codice IC17048), sotto la **voce n. 7**;
- **in osservanza al criterio 8**, la **domanda n. 20435591605 del 2.7.2018**, vidimata dal competente Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (UOD 500714), compiegandola quale **allegato 6** (codice IC17079), sotto la **voce n. 6**, costituente "**notifica di variazione**" della precedente **domanda di "prima notifica" prot. n. 2043571425 del 20.6.2018 per la certificazione biologica dell'intera azienda**, convalidata dalla Regione Campania il **21.6.2018**, **già inserita nel fascicolo aziendale**.

2- Pochi giorni prima della camera di consiglio del **14.12.2020**, fissata da codesto ecc.mo T.a.r. per la trattazione dell'istanza sospensiva, il dirigente del Servizio Territoriale

Provinciale di Salerno (UOD 500714) ha, però, comunicato, con **nota prot. n. 00555368 del 23.11.2020**, l'attivazione del procedimento di **riesame** del punteggio assegnato alla domanda di sostegno presentata dalla ricorrente.

3- Per tale via, la P.A. ha dato formalmente abbrivio al contraddittorio mancato nella fase antecedente all'approvazione della graduatoria avversata, benché compulsato dalla Società, dapprima, con le **note p.e.c. del 10 e dell'11.12.2019** e, di poi, con l'**istanza inoltrata via p.e.c. il 13.2.2020** (acquisita al protocollo regionale al n. 97600 del 17.2.2020).

È importante rimarcare che, con tale **richiesta**, la «CIS ALENTUM S.r.l.» aveva, segnatamente, osservato che:

- **“relativamente al punto 6. ‘Adesione Piano Assicurativo agricolo o ai fondi di mutualizzazione’ dei criteri di selezione:**

Si precisa che la mancata attribuzione del punteggio non trova fondamento nella mancata presenza della polizza assicurativa. Di fatto, il bando fa chiaro ed inequivocabile riferimento alla sola ADESIONE al piano e non di certo alla stipula della polizza che tra l'altro, visti i tempi impiegati per le operazioni di istruttoria e di pubblicazione delle graduatorie, avrebbe comportato a carico del richiedente, ipotetico beneficiario di un contributo, cospicui esborsi economici senza conoscere l'esito dell'istruttoria stessa. Così come asserito nel bando, la richiesta di adesione è stata puntualmente allegata alla domanda di aiuto.

Tra l'altro, non si comprendono le ragioni che hanno portato la sola provincia di Salerno a non attribuire il punteggio per la mancata presenza della polizza, atteso che altre aziende di altre provincie si sono viste attribuire il punteggio (2 punti) senza la stipula della polizza stessa.

Per le ragioni suddette si chiede l'attribuzione del punteggio (2 punti) avendo la società Cis Alentum aderito al Piano Assicurativo agricolo e provveduto ad allegare alla domanda di aiuto la richiesta di adesione, come previsto da bando.

- **relativamente al punto 8. ‘Investimenti strategici’ dei criteri di selezione:**

Anche in questo caso l'azienda ha allegato alla domanda di aiuto la prima notifica, così come richiesto dal bando e, solo per mero errore tecnico, la procedura non veniva ultimata, costringendo l'azienda a ripresentare la notifica relativa al biologico. Pertanto, nonostante l'errore tecnico, appare evidente che l'azienda ha mantenuto la condizionalità e dato continuità all'impegno assunto con la prima notifica, come si

*evinces anche dall'allegato contratto intercorso con la 'Bios' che in maniera inconfutabile, per la validità del contratto prende come riferimento il mese di giugno 2018 e precisamente la data del 20.06.2018, ovvero, quella della **prima notifica allegata alla domanda di aiuto** che avviene in un momento precedente alla data di presentazione della domanda stessa .*

Per le ragioni suddette si chiede l'attribuzione del punteggio (5 punti) avendo la società Cis Alentum allegato alla domanda di aiuto la prima notifica per l'intera azienda effettuata in data 20.06.2018".

4- Conseguentemente, l'ecc.mo T.a.r., con **ordinanza n. 2385 del 16.12.2020**, "*alla luce della suddetta comunicazione, nelle more del riesame disposto in via amministrativa*", ha calendarizzato l'incidente cautelare per il **23.2.2021**.

5- Sta di fatto, però, che, a conclusione della rinnovata istruttoria, nell'imminenza della nuova udienza, l'Amministrazione Regionale ha trasmesso, via p.e.c., la **nota prot. n. 84110 del 16.2.2021**, con la quale ha comunicato l'**esito negativo** del procedimento di autotutela e, di qui, il **rigetto** dell'istanza prot. 97600/2020, ancorandone le ragioni all'allegato **verbale** della Commissione Misure Strutturali private, reso nella seduta del **15.2.2021**.

6- Nell'assumere tale atto, l'organo di valutazione ha, per la prima volta, rivelato che, in forza di un precedente **verbale del 15.6.2020**, mai comunicato alla Società né dalla stessa conosciuto aliunde, "*non ha accolto le controdeduzioni presentate dalla ditta nella richiesta di riesame, nella considerazione che:*

- [quanto al] "**«Criterio di Selezione 6) Adesione al piano assicurativo agricolo o ai fondi di mutualizzazione»**": "*Dalla documentazione presentata si rileva che sebbene sia presente la Richiesta di Adesione al Piano Assicurativo Agricolo, tuttavia detta richiesta non è suffragata dall'impegno alla sottoscrizione del piano assicurativo entro 30 giorni dalla pubblicazione del PAI, ovvero copia Modello A/500 e verificare l'impegno al mantenimento per 5 anni, ciò anche per quanto asserito nella circolare prot.0215079 del 03/04/2019 a firma del Direttore Generale - Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali: indicazioni metodologiche-operative per l'istruttoria delle domande di pagamento e delle domande di sostegno a valere sui bandi già chiusi delle tipologie d'intervento rientranti nella competenza della UOD 02. Non si attribuiscono i due punti".*
- [quanto al] "**«Criterio di Selezione 8) Investimenti Strategici (prima notifica biologico);**

5 punti non riconosciuti, in quanto dalla consultazione del documento giustificativo, risulta che la domanda di prima notifica allegata alla domanda di sostegno n°84250145871, non corrispondente a quella indicata nel documento giustificativo, inoltre ha data successiva alla presentazione della domanda di sostegno".

7- Dopodiché, con espresso riferimento al procedimento attivato *ex novo*, ha, ancora una volta, **negato** alla «CIS ALENTUM S.r.l.» l'assegnazione dei 78 punti complessivi reclamati, avendo ritenuto che:

- il **punteggio (2 punti)** per il **criterio di selezione n. 6** non sarebbe "riconoscibile" in quanto **non sarebbe sufficiente, allo scopo, la richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo per l'anno 2018** e, segnatamente, alla misura 17.1 "assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante", considerato che la stessa "avrebbe dovuto essere concretizzata attraverso la presentazione della **domanda di sostegno di adesione al PAI**, cosa che non è stata mai fatta" (?!), in asserita applicazione della **circolare n. 0215079 del 3.4.2019**, la quale prevede, a sua volta, che "**oggi 2019 è necessario verificare l'adesione effettiva e quindi la polizza assicurativa 2018**": sicché, a dire della Commissione, "la presentazione della suddetta **polizza assicurativa individuale** è fondamentale per vedersi riconosciuto il punteggio così come determinato dai parametri pubblicati";
- il **punteggio (5 punti)** per il **criterio di selezione n. 8** non sarebbe "riconoscibile" in quanto "la **domanda di adesione al sistema biologico n. 20435591605 del 02/07/2018 allegata alla domanda di sostegno, da una verifica sul portale SIAN è risultata NON VALIDA (vedi allegato), pertanto, non idonea per l'adesione al sistema biologico. A conferma di ciò, la Ditta ha presentato una seconda domanda di adesione al sistema biologico con numero 20435705957, ma solo in data 17/12/2018, quindi diversi mesi dopo la presentazione della domanda di sostegno. La Ditta, inoltre, invoca un errore tecnico di cui non precisa alcunché. Resta il fatto che la **domanda di adesione al sistema biologico valida ai fini dell'emissione del documento giustificativo, documento con il quale l'azienda entra nel sistema di controllo biologico, ha data 12 Dicembre 2018, quindi data successiva alla presentazione della domanda di sostegno. Anche il richiamato contratto con la BIOS, allegato all'istanza di riesame, alla pag 22 punto IX riporta testualmente: "Clausole aggiuntive particolari: IL PRESENTE CONTRATTO HA VALIDITA' DAL 17 DICEMBRE 2018, contrariamente a quanto****

affermato dalla Ditta che riporta che "...in maniera inconfutabile, per la validità del contratto prende come riferimento il mese di giugno 2018 e precisamente la data del 20/06/2018, ovvero quella della prima notifica allegata alla domanda di aiuto che avviene in un momento precedente alla data di presentazione della domanda stessa". Ora è facilmente verificabile a tergo del contratto allegato, che la data di sottoscrizione è il 27 novembre 2018. Pertanto, rimane inconfutabile il rilievo che, all'atto della presentazione della domanda di sostegno, la parte ricorrente non risultava iscritta nell'elenco degli operatori biologici italiani essendo tale requisito intervenuto solo in un secondo momento".

8- Sulla scorta di tali motivi, la Commissione ha, quindi, deliberato di **non accogliere** le controdeduzioni formulate dalla Società e, per l'effetto, ha definitivamente **confermato che la "domanda [è] ammissibile con il punteggio totale 71 di cui 36 punteggio progetto"**.

9- La decisione assunta, introducendo **elementi ostativi nuovi ed ulteriori** rispetto a quelli originariamente adottati dalla P.A., oggetto del procedimento di riesame, **giammai preceduti da alcun preavviso ex art. 10-bis L. 7.8.1990, n. 241**, costituisce un **provvedimento di conferma in senso proprio a carattere rinnovativo**, il quale – per la sua idoneità ad incidere sulla realtà giuridica, modificandola – integra e sostituisce la valutazione precedentemente osteggiata, presupposta al **decreto n. 157 del 3.8.2020**, gravato con il ricorso principale, essendo palesemente illegittima e lesiva della posizione soggettiva della ricorrente.

Siffatta determinazione va, pertanto, annullata, in uno agli atti che l'hanno preceduta – previa sospensione dell'esecuzione e/o l'adozione di idonee misure cautelari – con l'accertamento e la declaratoria del diritto della «CIS ALENTUM S.r.l.» ad ottenere la correzione del punteggio assegnato e la rettifica della pertinente posizione nella graduatoria di cui innanzi, per i seguenti

MO T I V I:

I- VIOLAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLA "LEX SPECIALIS" (D.R.D. N. 239 DEL 13.10.2017 RECANTE IL BANDO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO GIOVANI - TIPOLOGIE DI INTERVENTO 4.1.2 E 6.1.1. - DEL P.S.R. CAMPANIA 2014/2020) – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 3 E 12 L. 7.8.1990, N. 241 E S.M.I.; ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E D'ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – INDETERMINATEZZA – INCONGRUITÀ – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – IRRAZIONALITÀ – SPROPORZIONE) – VIOLAZIONE DEL

PRINCIPIO DEL *CLARE LOQUI* – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, *PAR CONDICIO* E *FAVOR PARTECIPATIONIS* – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO (RAGIONEVOLEZZA – PROPORZIONALITÀ – LEGITTIMO AFFIDAMENTO – BUONA AMMINISTRAZIONE – CORRETTEZZA E COERENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA).

1- Le motivazioni addotte dalla Regione Campania all'esito dell'attivato **procedimento di riesame** della domanda di sostegno prodotta dalla «CIS ALENTUM S.r.l.», onde **denegarle nuovamente** i 7 punti reclamati, sono assolutamente erranee e anti giuridiche, connotandosi **inammissibilmente** NOVATIVE rispetto alle chiare ed inequivoche prescrizioni della *lex specialis*, insuscettibile di **qualsivoglia disattenzione o integrazione postuma**.

1.1- Muovendo dal primo rilievo reiettivo innanzi mentovato, concernente il disconoscimento del punteggio relativo al **criterio di selezione n. 6**, è evidente che la Commissione Misure Strutturali private operante presso il Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (UOD 500714) ha, ancora una volta, illegittimamente “oscurato” l'**art. 11** dell'avviso indittivo della procedura, il quale ha sancito testualmente che dovevano essere accordati, **in misura fissa, 2 punti** ai soggetti che avessero prodotto la “**adesione al piano assicurativo agricolo o ai fondi di mutualizzazione**”, stabilendo, a tal fine, che la richiesta dovesse essere “*allegata alla domanda di aiuto*”.

Questo (e non altro) era l'impegno (e, quindi, il requisito) **richiesto dal bando di attuazione delle misure in trattazione**, al quale, **automaticamente**, doveva corrispondere il conferimento dell'ulteriore punteggio (che, però, è stato **incredibilmente sottratto**).

Va rimarcato, infatti, in estrema sintesi, che, allo scopo, la “**legge di gara**”:

- **ha disposto soltanto la produzione**, in uno alla domanda di sostegno, della “***richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o ai fondi di mutualizzazione***” (che, a sua volta, conteneva l'impegno alla successiva copertura assicurativa della produzione agricola);
- **non ha mai preteso la presentazione** – contestualmente all'anzidetta domanda – **di un contratto di assicurazione, della polizza o del piano assicurativo individuale (P.A.I.)**, tantomeno ai fini dell'assegnazione dei punti correlati a tale criterio;
- **neppure ha prescritto, a pena di inammissibilità, l'utilizzo di uno specifico modulo** ad essa mai allegato, attraverso il quale pretendere che l'**adesione al piano assicurativo agricolo o ai fondi di mutualizzazione** dovesse seguire una forma prefissata e/o avvenire mediante l'uso di un modello prestabilito.

Ciò posto, la ricorrente ha operato in assoluta conformità alle disposizioni del bando, avendo depositato la **richiesta di adesione del 6.6.2018**, identificata con il protocollo n. **80955891470**, inserita quale **allegato 7 (codice IC17048)**, sotto la **voce n. 7**.

Risulta, pertanto, *per tabulas* che, con tale richiesta di adesione, la Società ha espressamente **dichiarato**, al **quadro B (impegni e sottoscrizione)**, assumendone il **vincolante impegno**, *“di dover procedere alla stipula di una o più polizze in ragione dei tempi dettati dall’andamento della stagionalità agraria e dalla conseguente entrata in rischio di colture e/o allevamenti ed in virtù delle aspettative originate dalla diffusione fornita ai contenuti ed alle modalità attuative del Programma”*.

L’assolvimento di tale adempimento è stato, d’altro canto, attestato dalla stessa Commissione regionale, la quale, come anticipato in narrativa, nel verbale del 15.2.2021, **ha confermato**, richiamando anche il precedente verbale del 15.6.2020, mai notificato, **che l’interessata ha effettivamente prodotto la “richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo”**, pur ritenendola (indebitamente) inidonea all’attribuzione del beneficio.

1.2- Contrariamente a quanto assunto dall’organo valutativo nel verbale da ultimo stilato, non è ragionevole ritenere che l’azienda dovesse sottoscrivere, da subito, la **polizza assicurativa individuale** sol perché la Regione Campania ha previsto *“proprio un contributo per la stipula della polizza”*.

La norma, come innanzi formulata, trova la sua logica e naturale *ratio* nell’esigenza di tenere immuni le aziende (che abbiano **ottenuto** il finanziamento regionale) da eventuali rischi connessi all’esercizio dell’attività agricola e, ovviamente, è destinata ad avere piena operatività **solo laddove** una determinata domanda di sostegno abbia effettivamente conseguito il contributo **e non già all’atto della semplice partecipazione alla selezione** (di cui il richiedente non può certo conoscere in anticipo il possibile esito).

D’altra parte, anche sul **piano finalistico**, non avrebbe alcun senso logico e/o giuridico imporre l’anticipata conclusione della polizza assicurativa delle produzioni agricole, già al momento della partecipazione alla selezione e prima ancora di conoscerne l’esito ! Tanto è vero che la stessa Commissione Misure Strutturali private ha ammesso, nel verbale del 15.2.2021, che *“sarebbe esclusivo interesse dell’imprenditore agricolo tutelarsi rispetto ad eventuali perdite di raccolto dovute ad eventi atmosferici avversi”* !

Di tal che, non si comprende perché mai, oltre l’adesione in parola, la ricorrente dovesse svolgere tale incombente, **giammai richiesto dalla lex specialis**, al fine di vedersi

riconoscere i 2 punti meritati.

1.3- Tanto premesso, le argomentazioni censorie sollevate a supporto del diniego dall'organo incaricato dell'istruttoria sono del tutto **errate, sviate, perplesse e arbitrarie.**

a- Non può, innanzitutto, assurgere ad elemento fondante il rifiuto del punteggio inerente al criterio in esame la **circolare n. 0215079 del 3.4.2019**, atteso che:

- **la stessa** (avendo una rilevanza esclusivamente interna perché indirizzata soltanto ad alcuni dirigenti regionali) è **stata assunta successivamente alla scadenza ultima (9.7.2018) del termine di presentazione delle domande di sostegno**: quindi, **non è dato assolutamente capire in che modo potesse vincolare i soggetti partecipanti**, né perché mai dovesse essere contestata da chicchessia (non avendo mai fatto parte della documentazione concorsuale);
- codesta ecc.ma Sez. III ha proprio recentemente statuito, in vicende omologhe, che **l'assegnazione del punteggio connesso all'adesione al piano assicurativo agricolo o ai piani di mutualizzazione è dovuta**, "*in considerazione delle prescrizioni della lex specialis, che non sembrano deporre per la richiesta di una polizza sottoscritta sin dal momento di presentazione della domanda, facendo riferimento all'impegno alla stipula della stessa*", avendo, altresì, "*considerato che su tali disposizioni di gara non possono prevalere interpretazioni postume, come contenute nelle indicata circolare regionale ovvero nella risposta alle Faq*" (T.a.r. Campania-Napoli, Sez. III, ordinanza cautelare 13.1.2021, n. 96, **confermata dal Consiglio di Stato, Sez. III, con ordinanza cautelare 15.3.2021, n. 1329**);
- in termini analoghi, codesta ecc.ma sez. III ha precisato ulteriormente che "*il bando, unica lex specialis regolante la procedura, stabilisce, per il criterio di selezione n. 5.2. tra le modalità di attribuzione del punteggio esclusivamente quanto segue: "richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3", senza che possa assumere alcun valore dispositivo la successiva circolare n. 0215079 del 03.04.2019 secondo il cui disposto "Oggi 2019 è necessario verificare l'adesione effettiva e quindi la polizza assicurativa 2018", sicché ingiustificata risulterebbe l'omessa attribuzione dei due punti, avendo parte ricorrente allegato la richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo per la campagna 2018 alla domanda di aiuto, inserendola nella cartella certificazioni"* (T.a.r. Campania-Napoli, Sez. III, ordinanze cautelari 14.1.2021, n. 113,

114 e 115; Id., 24.2.2021, n. 379 e 387).

Con la conseguenza che **la circolare citata deve essere espunta e, comunque, va disapplicata.**

b- Non è possibile intendere, poi, a quale ignoto atto corrisponda la “*domanda di sostegno di adesione al PAI*” (?!), così testualmente denominata dalla Commissione nel verbale del 15.2.2021 onde lamentarne la carenza, la cui definizione è evidentemente frutto di un’**assoluta confusione concettuale** e/o di un’**ambigua fusione lessicale** tra due diversi e distinti documenti recanti, rispettivamente, la “*domanda di sostegno*” e l’“*adesione al PAI*” (*rectius*, al **piano assicurativo agricolo o ai fondi di mutualizzazione**).

La “*domanda di sostegno di adesione al PAI*” (?) è, infatti, **sconosciuta alla *lex specialis***, essendo stata creata “*ad hoc*” dalla Commissione, successivamente alla chiusura dei termini di proposizione della richiesta di aiuto.

Cosicché non può assorbire né surrogare, sul piano formale e sostanziale, l’unico documento effettivamente individuato dal bando ai fini del conferimento del punteggio.

Del resto, secondo un’interpretazione letterale, logica e teleologica, “cosa” è l’“*adesione al piano assicurativo agricolo o ai fondi di mutualizzazione*”, effettivamente richiesta dalla “legge di gara”, altra “cosa” è la “*polizza assicurativa*” e ancora altra “cosa” è il “*piano assicurativo individuale (P.A.I.)*”, il cui numero è indicato nella **nota n. 6 a piè di pagina 22 del bando** a soli fini **esemplificativi** (“*ad es.*”), **non certamente per obbligarne ultimativamente la sottoscrizione.**

c- Proprio il richiamo alla citata **nota n. 6**, contenuto nello stesso verbale del 15.2.2021, si connota del tutto **inconferente e fuorviante** in quanto:

- se è vero che il “*D.M. 30.12.2016, pubblicato sul GURI n. 38 del 15.2.2017 e ss.mm.ii.*”, ivi citato, concerne il **piano assicurativo agricolo 2017**, vigente al momento della pubblicazione dell’avviso d’indizione della procedura;
- altrettanto vero è che la stessa *lex specialis* ha fatto espresso e contestuale riferimento, appunto, alle **modifiche ed integrazioni successive a tale piano** (“*ss.mm.ii.*”), stabilendo, del tutto coerentemente, mediante un **rinvio dinamico**, che l’adesione dovesse essere aggiornata al **piano assicurativo agricolo in vigore al momento della presentazione delle domande di sostegno.**

È chiaro, nella specie, che, essendo stato più volte rinviato il termine di proposizione delle richieste di aiuto, il piano assicurativo agricolo e i fondi di mutualizzazione aventi effetto

all'atto della presentazione delle istanze erano riconducibili alla campagna del 2018 (cui la ricorrente ha aderito).

Viceversa, sotto altra prospettiva esegetica, sarebbe stato completamente **irrazionale, abnorme** e **arbitrario** pretendere l'**adesione statica** ad un piano assicurativo agricolo o a fondi di mutualizzazione, quali quelli del 2017, non più applicabili alla data di produzione della domanda di sostegno e, dunque, da rinnovare con il piano vigente *ratione temporis*.

Tanto più che, ragionando per accademia, pur non potendo mai essere novativi e modificativi del contenuto del bando, gli stessi chiarimenti forniti dalla P.A. procedente al **punto 2 della FAQ 5.2.R** relativa al **Progetto Integrato Giovani**, pubblicate sul sito istituzionale, hanno posto in **alternativa**, da un canto, l'impegno di adesione al piano assicurativo agricolo e, dall'altro, la stipula della polizza assicurativa.

Tanto, specificando espressamente che *“Ai fini dell’assegnazione dei punti afferenti al principio di selezione 6 “Adesione al Piano Assicurativo agricolo o a fondi di mutualizzazione, il richiedente dovrà dimostrare la sottoscrizione alla Polizza assicurativa OVVERO l’impegno di adesione al Piano a seguito della pubblicazione ministeriale di approvazione del Piano Assicurativo 2018 alla domanda di sostegno. In tal caso, l’adesione deve perfezionarsi prima della graduatoria definitiva ed in ogni caso non oltre 30 gg dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale sulla GURI””*.

Cosicché, secondo la stessa Regione Campania, per l'ottenimento del punteggio pertinente al suddetto criterio, **non era necessario affatto depositare immediatamente la “polizza assicurativa”, potendosi dimostrare, con pari valore ed efficacia (“ovvero”), l’“impegno di adesione” al piano assicurativo agricolo o ai fondi di mutualizzazione.**

Diversamente opinando non avrebbe avuto alcun senso l'ulteriore precisazione secondo la quale, nel caso di *“impegno di adesione”*, lo stesso dovesse essere successivamente perfezionato prima della pubblicazione della graduatoria definitiva.

Esattamente come accaduto, atteso che la Società ha dimostrato, dapprima, di aver assunto, con la **richiesta prot. n. 80955891470 del 6.6.2018**, l'**impegno di adesione al piano assicurativo agricolo/fondi di mutualizzazione 2018**, di poi, perfezionato il **piano assicurativo individuale (P.A.I.) prot. n. 90921826070 del 18.11.2019**, validato il 28.6.2019 (scheda n. 90379113815), ossia *“prima della graduatoria definitiva”*, approvata con l'impugnato decreto n. 157 del 3.8.2020.

Tutto ciò quantunque **le stesse FAQ, in ogni caso, non possano riscrivere e riformare la**

lex specialis, fissando ulteriori e stringenti adempimenti a carico dei partecipanti che il bando di attuazione non ha minimamente previsto.

Non è affatto sostenibile, pertanto, che “*la presentazione della suddetta polizza assicurativa individuale è fondamentale per vedersi riconosciuto il punteggio così come determinato dai parametri pubblicati*”, come fallacemente dichiarato nel verbale contestato.

Tanto perché, in conformità all’**art. 12, comma 1, L. 7.8.1990, n. 241**, deve trovare applicazione il principio per il quale “*la stazione appaltante non può, in sede di chiarimenti, modificare le previsioni della legge di gara, introducendo prescrizioni vincolanti non desumibili dalla stessa lex specialis*” (*ex multis*, Cons. St., sez. V, 30.11.2020, n. 7555; Id., 21.2.2020, n. 1327; Id., sez. III, 28.6.2019, n. 4459).

Deve escludersi, insomma, che l’Amministrazione, a mezzo di circolari o FAQ, “*possa modificare o integrare la disciplina di gara, pervenendo ad una sostanziale disapplicazione della lex specialis del concorso; i chiarimenti sono invero ammissibili se contribuiscono, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio, ma non quando, proprio mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione del bando un significato e una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all’art. 97 Cost.*” (*ex plurimis*, Cons. St., sez. III, 27.12.2019, n. 8873; Id., sez. V, 2.9.2019 n. 6026; Id., 5.3.2020 n. 1604).

Ne consegue che le “*pseudoragioni*” addotte dall’Amministrazione Regionale per denegare i 2 punti spettanti alla Società in relazione al criterio n. 6 non trovano giustificazione alcuna.

*** **

1.2- Ma vi è di più.

Va, infatti, stigmatizzata anche l’**illegittimità macroscopica** dell’ulteriore **motivo reiettivo** dei **5 punti** inerenti al **criterio n. 8**.

È decisivo ribadire, a tal uopo, che, ai fini del riconoscimento del sopraddetto punteggio, il bando ha richiesto esclusivamente la **dimostrazione della riconversione biologica dell’azienda**, stabilendo un **punteggio differenziato** a seconda del livello di avanzamento dei singoli segmenti del processo di “*adesione a sistemi di produzione certificata biologica*”.

Sul punto, ai fini dell'attribuzione del punteggio, la "legge di gara", a differenza di quanto disposto per il succitato criterio n. 6, non ha previsto che il concorrente dovesse obbligatoriamente allegare alcunché.

Diversamente, ha specificato che:

- da un canto, *“il richiedente deve **indicare** espressamente che l'azienda è iscritta nell'elenco degli operatori biologici italiani o se intende riconvertire la produzione verso sistemi biologici o intende aumentare la propria quota di produzione biologica della propria azienda”*;
- dall'altro, *“il requisito è ACCERTATO attraverso l'ACQUISIZIONE della NOTIFICA, “Documento Giustificativo” (DG) o, del Certificato di conformità a seconda dei casi”,* precisando, altresì, che *“i documenti sono, nella generalità dei casi, disponibili nel SIAN nell'elenco degli operatori biologici italiani (Art. 92 Ter del Reg CE n.889/08)”*.

Sulla base di tali chiarissime previsioni, va, in primo luogo, evidenziato che l'avviso indittivo della procedura ha distinto e graduato (appunto, *“a seconda dei casi”*) il punteggio da assegnare in rapporto alla presentazione della *“domanda di prima notifica” (5 punti)*, nelle ipotesi di **riconversione della produzione verso sistemi biologici** (come nella specie), e, **in via alternativa**, in relazione all'iscrizione all'elenco degli operatori **biologici italiani**, che, come noto, comporta la titolarità del *“documento giustificativo” (8 punti)* o del *“certificato di conformità” (7 punti)*.

In secondo luogo, la stessa *lex specialis* ha disposto, come detto, che l'Amministrazione Regionale dovesse **accertare** il possesso del requisito **direttamente**, mediante *“l'ACQUISIZIONE”* dei documenti (nel caso in esame, la *“notifica”*) mediante il **S.I.A.N.**

Ciò detto, **risulta agli atti del giudizio** che la «CIS ALENTUM S.r.l.», in perfetta consonanza con le predette disposizioni della “legge di gara”, ha immesso nel **fascicolo informatico del S.I.A.N.:**

1. dapprima, la **domanda di “prima notifica” per la certificazione biologica dell'intera azienda prot. n. 2043571425 del 20.6.2018**, recante le superfici dell'unità produttiva di Prignano Cilento, **vidimata con il timbro del competente Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (UOD 500714) il 21.6.2018 e rilasciata allo stesso ufficio in formato cartaceo** (già prodotta in giudizio);
2. di poi, in forza dell'ampliamento dell'azienda con l'ulteriore unità produttiva di Ponte Barizzo, la **“notifica di variazione” prot. n. 20435591605 del 2.7.2018**, recante

l'aumento della quota di produzione biologica, **bollata, in pari data, con il timbro della suddetta UOD 500714 di Salerno e ad essa stessa consegnata sempre in formato cartaceo** (già versata in giudizio);

3. infine, un'ulteriore **domanda di “prima notifica” prot. n. 20435705957 del 17.12.2018**, recante le superfici di entrambe le unità produttive di Prignano Cilento e Ponte Barizzo.

Cionondimeno, la ricorrente ha, poi, compiegato alla domanda di aiuto, quale **allegato 6** (codice IC17079), sotto la **voce n. 6 (integrativa della pregressa domanda)**, unicamente la “notifica di variazione” prot. n. 20435591605 del 2.7.2018, in quanto integrativa della pregressa domanda di “prima notifica” prot. n. 2043571425 del 20.6.2018.

Tali passaggi procedurali sono attestati nel fascicolo aziendale presente nel S.I.A.N., nel documento di “notifica dell'attività biologica”, recante la sequenza di tutti gli atti concernenti l'evoluzione del ciclo di conversione al biologico, costantemente aggiornato dalla Società con le variazioni risultanti **prima, durante e dopo** la presentazione della domanda di sostegno.

a- Su tali premesse, è manifesto che la P.A. non avrebbe mai potuto denegare il punteggio spettante alla «CIS ALENTUM S.r.l.» sulla base della mancata iscrizione nell'elenco degli operatori biologici, liddove la ricorrente aveva esattamente richiesto (e dimostrato) il possesso del requisito afferente alla “prima notifica”, comportante l'attribuzione dei 5 punti. Peraltro, nel rispetto dell'**art. 11** del bando, la Commissione avrebbe dovuto **verificare** il possesso del suddetto requisito non già prendendo a **referimento, esclusivo e assorbente**, la sola “notifica” del 2.7.2018 allegata alla **domanda di sostegno** ma, come stabilito dalla *lex specialis*, **acquisendo d'ufficio** i dati del S.I.A.N. nella loro completezza.

L'istruttoria, **lacunosa ed incompleta**, ha, però, avuto esclusivo riguardo alle domande del 2.7.2018 e del 17.12.2018, “oscurando” la domanda di “prima notifica” del 20.6.2018, quantunque presente nel fascicolo.

Il dato assume rilevanza dirimente ai fini d'interesse, ove si consideri che, nel proporre l'istanza di riesame, la ricorrente ha appositamente insistito nel richiedere “***l'attribuzione del punteggio (5 punti) avendo la società Cis Alentum allegato alla domanda di aiuto la prima notifica per l'intera azienda effettuata in data 20.06.2018***”, riallegandone copia.

Senonché, **proprio tale domanda è stata completamente pretermessa e obliterata**.

b- Va, in secondo luogo, rilevato che, per la prima volta in assoluto, l'Amministrazione

Regionale ha affermato, nel succitato verbale del 15.2.2021, che “*la domanda di adesione al sistema biologico n. 20435591605 del 02/07/2018 allegata alla domanda di sostegno, da una verifica sul portale SIAN è risultata NON VALIDA (vedi allegato), pertanto non idonea per l’adesione al sistema biologico*”.

Ferma restando l’**inammissibilità di una tale asserzione postuma, giammai preceduta dalla comunicazione ex art. 10-bis L. 7.8.1990, n. 241** (come si censurerà più ampiamente nel successivo motivo di diritto), il rilievo è **inconferente**, per quanto già evidenziato dianzi, atteggiandosi, soprattutto, destituito di qualsivoglia fondamento.

È, infatti, **documentato** che la suddetta “*notifica di variazione*” è stata **regolarmente immessa** e ritenuta “**valida**” dal S.I.A.N. con il codice identificativo prot. n. 20435591605 del 2.7.2018, **attribuito automaticamente** dal sistema informativo all’atto dell’inserimento del documento e della relativa protocollazione.

Tale automatismo nell’assegnazione del codice identificativo **comprova incontrovertibilmente** la validità dell’acquisizione del documento, **ulteriormente dimostrata** dal surrichiamato estratto sulla “*notifica dell’attività biologica*” (nel quale a ciascun codice corrisponde lo stato di validità della domanda), vieppiù, dal documento recante il **Programma Annuale delle Produzioni Vegetali (PAPV)**, depositato il **30.10.2018** ai fini del percorso di conversione al biologico, dal quale risulta espressamente che la predetta “*notifica*” del 2.7.2018 è stata correttamente “**rilasciata**”.

Esattamente come verificatosi già per la “*prima notifica*” del 20.6.2018.

La censura opposta dalla Commissione si connota, comunque, **implausibile, perplessa e contraddittoria**, atteso che non è razionalmente sostenibile che:

- mentre, da un canto, la domanda di sostegno prot. n. 84250145871, avanzata il 5.7.2018, è stata accettata e acclarata dal S.I.A.N., con i relativi allegati, includenti, fra l’altro, anche l’anzidetta “*notifica di variazione*” prot. n. 20435591605 del 2.7.2018, susseguente alla “*prima notifica*” del 20.6.2018, senza alcuna segnalazione di criticità;
- dall’altro, lo stesso sistema, pur avendo acquisito, nei termini stabiliti, l’istanza di aiuto del 5.7.2018, con i pertinenti allegati, avrebbe segnalato come “*non valida*” proprio la suddetta “*notifica di variazione*” del 2.7.2018 ad essa stessa compiegata.

c- In ogni caso, fermo restando che **alcun avviso d’irregolarità è stato riportato dal sistema informatico nell’inserimento di tale allegato, una presunta anomalia sarebbe da addebitare unicamente al gestore pubblico.**

L'eventuale disfunzione “non può essere efficacemente opposta alla ricorrente essendo, tale operazione, dipendente esclusivamente dal funzionamento della piattaforma del S.I.A.N., rientrando unicamente nella sfera di responsabilità dell'Amministrazione (o dei soggetti all'uopo delegati)”: tanto perché, “**non può ammettersi, detto altrimenti, che i suddetti malfunzionamenti**” – riconosciuti dalla stessa Amministrazione Regionale (che, in ragione di “*anomalie*” e “*sovraccarico*” del portale S.I.A.N., ha prorogato il termine di presentazione delle istanze sino al 2.7.2018 e poi ancora sino al 9.7.2018, come da decreti dirigenziali n. 161/2018, n. 171/2018 e n. 172/2018) – “**imputabili in via esclusiva a un deficit del sistema informativo e alla sua mancata verifica tecnica, riverberino i loro effetti pregiudizievoli sugli ignari privati concorrenti alla procedura, così irrimediabilmente compromettendone il legittimo e incolpevole affidamento, posta la mancata segnalazione, da parte della piattaforma informatica, come detto, dell'irregolarità relativa alla mancata validazione del fascicolo del partner e, sotto altro profilo, la **trasmissione cartacea del fascicolo già prodotto telematicamente**” (T.a.r. Campania-Salerno, Sez. I, 12.5.2020, n. 490).**

Sicché, la P.A., nella logica di trasparenza e leale collaborazione, oltre che nell'ossequio dei principi di *favor participationis* e *clare loqui*, **avrebbe dovuto attivare, semmai, il soccorso istruttorio**.

d- Il vizio è, peraltro, aggravato dalla mancata produzione, in uno al verbale, del documento di consultazione del S.I.A.N. dal quale, a dire della Commissione regionale, risulterebbe l'**invalidità della “notifica” del 2.7.2018**, benché con la suddetta censura ne sia stata dichiarata l'allegazione.

Diversamente da quanto affermato, infatti, **siffatto documento non è mai stato reso disponibile**, non potendo, dunque, assurgere a legittimo presupposto motivazionale sul quale fondare il diniego del punteggio richiesto (art. 3, comma 3, L. 7.8.1990, n. 241).

Ma vi è dell'altro.

e- La Regione Campania, attraverso l'organo incaricato dell'istruttoria, ha totalmente disatteso che, al di là di tutto, entrambe le domande di “notifica” del 20.6.2018 e del 2.7.2018 erano state **vidimate, in formato cartaceo, con data e timbro del Servizio Territoriale Provinciale di Salerno (UOD 500714), cui sono state anche consegnate**.

Di tal che, nel procedere alla valutazione, in sede di riesame, la Commissione non avrebbe potuto tralasciare che **la prova del requisito correlato al criterio n. 8 era già nella**

materiale disponibilità dell'Amministrazione.

Sul *thema*, il Consiglio di Stato (Sez. III, 18.3.2019, n. 1784), nel confermare proprio una pronuncia assunta da codesto Ecc.mo T.a.r. (Napoli, Sez. III, 25.7.2011, n. 3970), in una **vicenda speculare** a quella di specie, ha puntualmente considerato che:

- *“l'avvenuta presentazione della stampa cartacea ha attestato la diligenza dell'originario ricorrente, e doveva essere oggetto di una specifica valutazione in sede amministrativa”;*
- *“grava su chi impone determinate modalità di interfaccia con la Pubblica Amministrazione presidiarne la funzionalità, indagando in concreto, a maggior ragione a fronte di esplicite segnalazioni, le criticità emerse”.*

f- Non può credibilmente affermarsi, ancora, come ritenuto dall'organo istruttorio, che *“all'atto della presentazione della domanda di sostegno, la parte ricorrente non risultava iscritta nell'elenco degli operatori biologici italiani essendo tale requisito intervenuto solo in un secondo momento”* in quanto il contratto sottoscritto con l'organismo di controllo «**BIOS S.r.l.**» non poteva avere effetto con riguardo all'attività di conversione al biologico delle produzioni alla data del 20.6.2018, giacché *“la data di sottoscrizione è il 27 novembre 2018”* mentre la *“validità”* dello stesso negozio decorrerebbe dal *“17 dicembre 2018”*.

Come già ampiamente rappresentato, **la valutazione preordinata all'assegnazione dei 5 punti richiesti, conformemente al criterio n. 8 della *lex specialis*, poteva e doveva essere rapportata, unicamente alla domanda di *“prima notifica”* (e/o alla *“notifica di variazione”*) e non ad altri atti e meno che mai a negozi di diritto privato regolanti **pattuizioni *inter partes***.**

È **documentalmente provato**, in proposito, che la riconversione dell'azienda al biologico è stata avviata sin dal **20.6.2018**, come risulta non solo dalla domanda di *“prima notifica”* rilasciata in tale data dal S.I.A.N. ma anche dalla *“notifica di variazione”* del 2.7.2018, nonché dal succitato **Programma Annuale delle Produzioni Vegetali (PAPV)**, depositato nello stesso fascicolo informatico il **30.10.2018**, liddove è riportato *expressis litteris* che l'organismo di controllo del percorso attivato è la «**BIOS S.r.l.**».

È, altresì, riportato **cristallinamente** all'**art. VI del contratto** in parola (pag. 2) che l'attività espletata da tale organismo *“si riferisce alla situazione aziendale riferita alla Notifica di attività con metodo di produzione biologico del 20.6.2018”*.

Sicché, non c'entra alcunché che la **decorrenza giuridica** del negozio stipulato con la

«BIOS S.r.l.» sia stata **convenzionalmente** stabilita tra le parti per la data menzionata, essendo rilevante, invece, ai fini d'interesse, soltanto che **il controllo sia eseguito sull'intero processo di riconversione al biologico considerato sin dal suo inizio** (così come è stato).

È pacifico, infatti, che **la durata dell'accordo non corrisponde all'oggetto della prestazione**, ben potendo un contratto concluso in una certa data regolare specificamente un rapporto giuridico relativo a situazioni precedenti alla sua sottoscrizione, soprattutto allorquando, come nel caso di specie, si verte di un'esecuzione periodica, sostanziata da un "*piano di controllo*" riguardante il "*programma annuale di produzione*" (pag. 1), con una "*verifica periodica della documentazione*", "*controlli analitici su campioni di pianta o parti di pianta*", un "*numero annuale di analisi di controllo sulle produzioni*" (pag. 2).

Né può equivocarsi su tale distinzione giuridica, atteso che è nella potestà delle parti persino ratificare, con il contratto stipulato, attività già compiute.

g- Per tali motivazioni, nemmeno può ventilarsi che la domanda prot. n. 20435705957 del 17.12.2018 costituisce "*conferma*" della tardività dell'adesione al sistema biologico, essendo stato ampiamente illustrato e comprovato, con gli atti versati in giudizio, che **il processo di riconversione è stato avviato, senza dubbio alcuno, con la "prima notifica" n. 2043571425 del 20.6.2018, venendo seguito dalla "notifica di variazione" n. 20435591605 del 2.7.2018, regolarmente validata dal S.I.A.N. e tempestivamente compiegata alla domanda di sostegno.**

h- È opportuno, peraltro, chiarire, in proposito, che l'"*errore tecnico*" cui è stato fatto cenno nell'istanza di riesame, richiamato nel verbale *de quo*, era riferito al tentativo del competente C.A.A. di avviare il caricamento sul portale S.I.A.N. di una primigenia domanda di "*prima notifica*" (contrassegnata dal n. 20435571318 del 20.6.2018), non completato per un'imprecisa manovra.

Tuttavia, tale procedura è stata immediatamente seguita, in pari data, dall'inserimento della **domanda prot. n. 2043571425, andata a buon fine e regolarmente validata.**

Tant'è che entrambe le domande di "*notifica*" prot. n. 2043571425 del 20.6.2018 e prot. n. 20435591605 del 2.7.2018 sono risultate **valide** (come ricavasi dall'anzidetto documento relativo alla "*notifica dell'attività biologica*", allegato in atti).

*** **

Ne deriva incontestabilmente che **la «CIS ALENTUM S.r.l.» avrebbe dovuto conseguire,**

de iure, i 7 punti complessivi illegittimamente decurtati, ottenendo un **totale di 78 punti** e, per l'effetto, classificarsi nella **posizione utile compresa tra il posto n. 227 e il posto n. 282 del citato Allegato "B"**, come risultante dall'ordine di preferenza applicato ai sensi dell'art. 11 del bando ai menzionati **criteri selettivi n. 6 e n. 8 della "legge di gara"**.

*** **

II- VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 1, 3, 10 E 10-BIS L. 7.8.1990, N. 241 E S.M.I.; ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO E, COMUNQUE, ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E D'ISTRUTTORIA – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ – INDETERMINATEZZA – INCONGRUITÀ – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – IRRAZIONALITÀ – SPROPORZIONE) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, *PAR CONDICIO* E *FAVOR PARTECIPATIONIS* – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO (RAGIONEVOLEZZA – PROPORZIONALITÀ – LEGITTIMO AFFIDAMENTO – BUONA AMMINISTRAZIONE – CORRETTEZZA E COERENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA).

2- Il provvedimento gravato è viziato, altresì, sul **piano procedimentale**, stante la **manifesta trasgressione dell'art. 10-bis L. 7.8.1990, n. 241**.

Contrariamente a quanto stabilito da tale disposizione e dalle specifiche clausole contenute nel *"Manuale delle Procedure per la gestione delle Domande di Sostegno del PSR 2014/2020 – Misure non connesse alla superficie e/o agli animali"* (approvato con decreto dirigenziale n. 106 del 20.4.2018), l'Amministrazione Regionale, con il verbale del 15.2.2021, allegato alla nota prot. n. 84110 del 16.2.2021, ha concluso negativamente il **procedimento di revisione del punteggio da attribuirsi alla «CIS ALENTUM S.r.l.»**:

- per un verso, **abiurando le deduzioni** esplicitate dalla ricorrente nella richiesta di autotutela, peraltro, **apportando elementi innovativi alle precedenti motivazioni reietive del punteggio autocertificato**;
- per altro verso, **omettendo completamente la preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di riesame anzidetta**, assunti a presupposto del **disconoscimento dei 7 punti richiesti**.

È significativo osservare, infatti, che la P.A. non ha solo **disatteso le osservazioni** rassegnate dalla «CIS ALENTUM S.r.l.» in sede di riesame ma ha, oltretutto, **introdotto "nuove ragioni"** rispetto a quelle contenute nell'originaria relazione istruttoria del 20.1.2020 e nella *check-list* del 28.1.2020, prodromiche all'assegnazione del punteggio conferito con la graduatoria definitiva.

2.1- Dal raffronto operato tra gli originari atti istruttori, il contenuto della richiesta di

autotutela e i rilievi da ultimo riportati nel verbale contestato, emerge *ictu oculi* che la Commissione regionale ha **PER LA PRIMA VOLTA IN ASSOLUTO:**

- **indebitamente preteso** che la Società sottoscrivesse un documento, non meglio identificato, denominato “*domanda di sostegno di adesione al PAI*”, **del tutto sconosciuto al bando**, giacché “*coniato*” per l’occasione, onde denegare, ancora una volta, i 2 punti correlati al criterio n. 6;
- **integralmente pretermesso** di valutare, ai fini dell’assegnazione dei 5 punti relativi al criterio n. 8, la domanda di “*prima notifica*” del 20.6.2018, pur essendo allegata quale parte integrante e sostanziale della stessa istanza di riesame, **tralasciando in toto, né dandovi riscontro alcuno**, il fondamentale rilievo, ivi contenuto, a mente del quale l’organo istruttorio dovesse procedere alla “*attribuzione del punteggio (5 punti) avendo la società Cis Alentum allegato alla domanda di aiuto la prima notifica per l’intera azienda effettuata in data 20.06.2018*”;
- **improvvidamente affermato**, sempre per negare i 5 punti, che “*da una verifica sul portale SIAN*” sarebbe “*risultata NON VALIDA*” e, pertanto “*non idonea per l’adesione al sistema biologico*”, la “*domanda di adesione al sistema biologico n. 20435591605 del 02/07/2018 allegata alla domanda di sostegno*”, **richiamando un “allegato” mai compiegato al verbale né in alcun modo reso disponibile;**
- **inopinatamente esaminato e citato** la domanda di “*prima notifica*” prot. n. 20435705957 del 17.12.2018, non riportata in alcun atto, relazione, nota o verbale precedenti, dunque, **mai oggetto di contraddittorio;**
- **improvvisamente esaminato e menzionato** il contratto concluso con la «**BIOS S.r.l.**» per il controllo e la certificazione delle produzioni con metodo biologico, scandagliandone i termini di sottoscrizione e di validità, **senza previamente interloquire** con la «**CIS ALENTUM S.r.l.**» per **comprenderne la reale portata e gli effetti**, omettendo di acquisire dall’interessata elementi informativi e documentali idonei a consentirne una corretta disamina.

2.2- Il *vulnus* partecipativo assume una portata lampante, proprio con riguardo alla **peculiare articolazione della procedura**, delineata nel bando di che trattasi, e alla **particolare connotazione dell’istanza di aiuto** avanzata dall’interessata, comprendente specificamente la **richiesta di assegnazione di un punteggio autovalutato**.

L’**omissione** risulta **decisiva** nella vicenda in parola, in ragione del mancato riconoscimento

all'azienda agricola del diritto di introdurre e di illustrare, nel corso del procedimento, i propri rilievi in ordine alle **nuove valutazioni** effettuate dalla Commissione incaricata dell'istruttoria regionale circa il punteggio autocertificato, in forza delle quali la collocazione in graduatoria è risultata, ancora una volta, recessiva e irrimediabilmente penalizzata.

E ciò assume **valenza assorbente** in relazione alla puntuale indicazione e alla conseguente allegazione, da parte della Società, degli **elementi, fattuali e valutativi** illustrati proprio con i presenti motivi aggiunti, la cui introduzione in fase procedimentale avrebbe sicuramente influito sul contenuto finale del provvedimento.

Ne consegue che l'Amministrazione Regionale, nel **concludere negativamente il procedimento di riesame**, era senz'altro **tenuta a comunicare preventivamente all'interessata i motivi ostativi all'accoglimento della pertinente istanza**, al fine di garantire la **pienezza e l'effettività della partecipazione alla dinamica procedimentale**.

Il vizio denunciato è irrimediabile e non è affatto recessivo, ove si consideri che, con le recenti modifiche apportate all'art. 10-*bis* L. n. 241/1990 dall'art. 12, comma 1, lett. i), del cd. "decreto semplificazioni" (D.L. 16.7.2020, n. 76, conv. in L. 11.9.2020 n. 120), **la mancanza del preavviso di diniego non è altrimenti rimediabile**, comportando l'illegittimità del provvedimento finale di reiezione della domanda di rivalutazione del punteggio adottato in carenza di siffatto **ineludibile "tassello procedimentale"** (come statuito da codesto ecc.mo T.a.r. in molteplici pronunce concernenti una **pluralità di casi omologhi a quello di specie**, relativi proprio alle procedure attuative del P.S.R. Campania 2014-2020 (T.a.r. Campania-Napoli, Sez. III, 19.10.2020, n. 4611)

Vale richiamare quanto di recente sottolineato da codesto ecc.mo Collegio, il quale ha rimarcato che *"la mancanza di una adeguata fase procedimentale in cui garantire la tutela nei confronti delle valutazioni tecniche complesse dell'amministrazione, come evidenziata per effetto della totale assenza di una motivazione rafforzata rispetto alle osservazioni e controdeduzioni presentate dal privato, comporta la fondatezza del vizio teso a lamentare la violazione dell'art. 10 bis legge 241/90"* (T.a.r. Campania-Napoli, Sez. III, 1.12.2020, n. 5708).

2.3- Non è irrilevante, infine, il richiamo alla disposizione di cui all'art. 1, comma 2-bis, L. n. 241/9090, introdotta dal suindicato D.L. n. 76/2020, a mente del quale *"i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati al principio della collaborazione*

e buona fede”, norma che, come puntualmente specificato da codesto ecc.mo T.a.r. (*ex plurimis*, T.a.r. Campania-Napoli, Sez. III, 27.1.2021, n. 559; Id., 7.1.2021, n. 130; Id., 5.1.2021, n. 34; Id., 4.1.2021, n. 21; Id., 22.12.2020, n. 6368; Id., 22.12.2020, n. 6357; Id., 10.12.2020, n. 6026), “*esplicita un principio generale, immanente nel sistema, e che impone una leale collaborazione anche all’interno del procedimento amministrativo*”, collaborazione che risulta mancata nella specie, in ragione della scansione procedimentale suesposta.

*** **

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati notificati, oltre che alla P.A. intimata, agli **ultimi 10 soggetti** collocati con **78 punti** nella graduatoria regionale definitiva di cui al citato Allegato “B”.

Vertendosi di una pluralità di beneficiari inclusi nel predetto elenco, potenzialmente lesi dalle impugnative, non è dato individuare, infatti, tutti i soggetti che possano, eventualmente, subire un pregiudizio dalla revisione e dallo scorrimento della graduatoria. Sicché, al fine di consentirne la legale conoscenza da parte di altri potenziali controinteressati, è, in ogni caso, espressamente richiesto all’Ecc.mo Presidente del T.A.R. di disporre e autorizzare, ove ritenuto, l’integrazione del contraddittorio, attraverso la **notificazione per pubblici proclami**, ai sensi dell’**art. 41, comma 4, c.p.a.**, da eseguirsi mediante pubblicazione di un avviso sul sito *web* della Regione Campania contenente gli estremi del presente ricorso e le altre indicazioni necessarie che Egli vorrà prescrivere.

*** **

II- SUL MOTIVO DELLA RICHIESTA SOSPENSIONE.

Il *fumus boni iuris* è suffragato dai plurimi precedenti giurisprudenziali richiamati, attraverso i quali codesto ecc.mo T.a.r. ha scandagliato vicende omologhe a quella di specie. Di tal che, l’estrema evidenza dell’errore istruttorio e motivazionale commesso dalla Regione Campania nell’adozione degli atti impugnati ed il palese *deficit* partecipativo caratterizzante l’evolversi del procedimento giustificano l’immediata definizione del giudizio con una **sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.**

Nondimeno, essendo in corso le operazioni di assegnazione e di pagamento degli aiuti, pregiudizio gravissimo ed irreparabile deriva alla «CIS ALENTUM S.r.l.», esposta

all'**esaurimento delle risorse disponibili**, erogate in favore di altri soggetti classificati nel livello superiore, favoriti dall'indebita collocazione deteriore della ricorrente.

Basti considerare che l'**erosione delle somme** cui la Società ha incontrovertibilmente diritto è tanto più certa ed immediatamente incisiva della posizione della medesima in considerazione dell'ammontare del contributo richiesto, pari a € **1.152.637,18** (per la misura 4.2.2) e a € **50.000,00** (per la misura 6.1.1), suscettibile di attribuzione a terzi in costanza dello scorrimento della graduatoria definitiva in parola.

Il pregiudizio è ancor più grave ove si consideri che, qualora la «CIS ALENTUM S.r.l.» dovesse rimanere in *stand-by*, in attesa di poter sciogliere ogni incertezza circa l'eseguibilità del progetto candidato, lo scenario di mercato contemplato nel *business plan* allegato al Piano di sviluppo aziendale potrebbe irreversibilmente mutare, incidendo in termini negativi e finanche esiziali sull'investimento programmato.

In tale esatto contesto, al fine di evitare il propagarsi degli effetti pregiudizievoli derivanti dall'attuale configurazione della graduatoria regionale impugnata, **è indispensabile sospendere, in parte qua, l'esecutività del provvedimento approvativo della graduatoria definitiva impugnata, disponendosi**, comunque, un'idonea misura che, nel contemperamento degli opposti interessi, preveda, quanto meno, **l'accantonamento di una somma corrispondente al beneficio richiesto dalla Società.**

Tanto, onde mantenere la *res adhuc integra*, e, comunque, evitare l'infausta conseguenza che, all'esito della decisione di merito, la sentenza sia *inutiliter data*.

*** **

CONCLUSIONI:

- Alla stregua dei motivi svolti, si conclude affinché l'Ecc.mo T.A.R. voglia accogliere il ricorso e i presenti motivi aggiunti – previa sospensione dell'esecuzione e l'adozione di idonee misure cautelari – valutando la sussistenza degli estremi per una **sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.**
- Con ogni conseguenza anche in ordine alle spese e competenze del giudizio e della fase cautelare, da distrarsi in favore del procuratore e difensore antistatario.
- Ai sensi della normativa sulle spese di giustizia, **si dichiara che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo di € 650,00.**

Salerno-Napoli, 23.3.2021

(avv. Pasquale D'Angiolillo)

*** **

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Campania-Napoli, Sezione III, n. 678/2021, pubblicata il 14.4.2021, resa sul ricorso (R.G. n. 4604/2021), integrato da motivi aggiunti.

Salerno, li 20.4.2021

avv. Pasquale D'Angiolillo